



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 17/09/2020

### FATTO

La ricorrente, cointestataria di quattro buoni fruttiferi postali ordinari appartenenti alla serie "Q/P" (BFP n. 000.024 di Lire 5.000.000 emesso il 05/01/1987, BFP n. 000.148 di Lire 2.000.000 emesso il 05/01/1987, BFP n. 000.182 di Lire 2.000.000 emesso il 20/03/1987 e BFP n. 000.941 di Lire 1.000.000 emesso il 05/01/1987), riferisce di aver riscosso i titoli in data 31/07/2014, come da ricevuta allegata.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro dei titoli.

Afferma infatti che la resistente ha applicato solo parzialmente il DM del 13/06/1986, apponendo sui buoni, in corrispondenza della griglia degli interessi, i nuovi tassi relativi ai primi 20 anni, senza però alcuna "modifica, integrazione o timbro correttivo" per il periodo dal 21° al 30° anno.

La ricorrente chiede "il riconoscimento della differenza tra quanto già liquidato e quanto ancora da percepire relativamente al solo ultimo trentennio successivo all'emissione dei Buoni, in applicazione del rendimento indicato sul retro di questi corrispondente a quello originariamente previsto per i Buoni della serie P".

L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e



che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13/06/1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/2/2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo "irragionevole" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU, confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.



Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso *"in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato"*.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce la fondatezza del proprio ricorso. Sostiene infatti che l'intermediario, non provvedendo a modificare i tassi di rendimento relativi all'ultimo decennio sui moduli della serie "P" utilizzati per l'emissione dei buoni della serie "Q/P", ha ingenerato nei sottoscrittori un legittimo affidamento circa l'applicabilità di tassi di rendimento maggiori rispetto a quelli previsti dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986.

Evidenzia, inoltre, la palese inosservanza dell'art. 5 del suddetto decreto nella quale sarebbe incorso l'intermediario che, oltre a non essersi rifornito *"dopo diversi mesi, addirittura anche anni"* dei moduli della nuova serie "Q" (in mancanza dei quali soltanto il decreto autorizzava l'utilizzo di moduli di serie precedenti), ha continuato ad apporre sul retro dei moduli della vecchia serie "P" un timbro idoneo a modificare solo i rendimenti programmati per il primo ventennio dalla emissione del buono, senza nulla prevedere circa il decennio successivo.

Osserva, peraltro, che le tabelle con i tassi di interesse riportate dalla controparte in sede di controdeduzioni non possono essere prese in considerazione in relazione al caso di specie, essendo entrambe riconducibili a tipologie di buoni diversi da quelli oggetto della presente contestazione.

Ad ulteriore sostegno delle proprie tesi, richiama l'orientamento della Cassazione a favore della tutela dell'affidamento dei sottoscrittori di buoni fruttiferi sulle risultanze letterali del titolo (Cass. Civ., Sez. Un., 15/6/2007, n. 13979). Inoltre, in risposta alle eccezioni sollevate dall'intermediario in sede di controdeduzioni, afferma che la recente pronuncia n. 3963/2019 della Suprema Corte non ha *"affatto affermato la prevalenza in ogni caso sul dato testuale portato dai titoli di quanto stabilito da prescrizioni ministeriali emanate anteriormente alla loro sottoscrizione"* e che in ogni caso, così come la giurisprudenza di merito richiamata dall'intermediario, non interviene a scardinare l'orientamento consolidato dell'ABF in base al quale le condizioni scritte sul retro dei titoli prevalgono qualora questi vengano sottoscritti dopo l'emanazione di provvedimenti modificativi e devono essere disapplicate in favore delle determinazioni normative qualora, invece, tali provvedimenti siano emessi successivamente alla sottoscrizione (Collegio di coordinamento, n. 6142/2020, n. 5674/2013; Coll. Milano, n. 21262/2019; Coll. Napoli, n. 2854/2019; Coll. Palermo n. 14703/2019; Coll. Roma n. 8049/2018).

Aggiunge che l'intermediario avrebbe potuto rispettare il dettato dell'art. 4 del decreto ministeriale apponendo sul retro dei buoni un timbro modificativo dei rendimenti relativi all'ultimo decennio, oppure applicando un unico timbro correttivo riguardante l'intero trentennio; di conseguenza, sostiene che la controparte dovrebbe essere censurata per aver tenuto una condotta non chiara, oltre che contraria ai principi di correttezza e buona fede. Esclude, inoltre, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 20/02/2020, riconducibile ad una fattispecie diversa, possa essere richiamata in relazione alla controversia oggetto del ricorso; quanto all'ulteriore giurisprudenza citata dall'intermediario, sostiene che trattasi di precedenti che *"con tutto il rispetto per il ruolo rivestito, non possono considerarsi [...] tali da formare una giurisprudenza maggioritaria"* tenuto conto, altresì, dell'esistenza di altrettante pronunce di pari grado di orientamento contrario (*ex multis* Tribunale di Milano n. 91/2020, Tribunale di Catania rg. 6430/2016).

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Preliminarmente, il Collegio prende atto che la ricorrente ha versato in atti il certificato di morte del soggetto indicato quale cointestatario del ricorso e che risulta contitolare dei buoni e che, pertanto *“ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 22747/2019).

Nel merito la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di quattro BFP sottoscritti dalla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

In proposito, si evidenzia che nel ricorso la ricorrente chiede il riconoscimento della differenza tra quanto già liquidato e quanto ancora da percepire riferendosi al *“solo ultimo trentennio”*. Dai fatti esposti si evince che la contestazione verte sull'ultimo decennio. In ogni caso, in sede di reclamo, il ricorrente chiede il riconoscimento della suddetta somma con riferimento *“al solo periodo compreso tra il 21° e il 30° anno”*.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”*

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione di tutti e 4 i buoni della successiva serie Q; tuttavia, il timbro apposto sui titoli nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Si osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017 e Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017), e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente risultanti dai titoli.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS